

LEGGHE 12 marzo 2024, n. 35

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. (24G00051)

(GU n.71 del 25-3-2024)

Vigente al: 26-3-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

EMENDAMENTO N. 1

alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica
Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

La Repubblica Italiana, da un lato,

E

Il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della
Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando
l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di
sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di
Monaco del 12 febbraio 1982 e' integrato con un capoverso f) del
seguito tenore:

«f) i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati,
residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che
esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede
sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti,
un'attivita' in telelavoro dal territorio dell'altro Paese
contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente
nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il
suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro
orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.»

Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni
previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento.

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione
delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982
dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua
entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente Emendamento sara' attuato nel rispetto delle
legislazioni italiana e monegasca, nonche' del diritto internazionale
applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento
saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive
disponibilita' finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione
del presente Emendamento sara' risolta in via amichevole tramite

consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.

Articolo 6

Il presente Emendamento entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.

Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

Lavorofacile